REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza

n. 152/ 2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Angelo Bax Presidente

Giuseppe Di Pietro Consigliere

Claudio Guerrini Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 62512 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti nei confronti del Sig. ...

(*non costituito*)

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

uditi, nell'udienza del 5 maggio 2022, tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Adriana Piperata, il magistrato relatore dott. Claudio Guerrini, il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Massimo Lupi.

FATTO

I. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, nonché debitamente preceduto da invito a dedurre rimasto privo di riscontro, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha chiamato in giudizio il Sig. ..., Assistente Scelto della Polizia Municipale del Comune di ... (PT), chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dello stesso Comune di ... (PT), nella misura di euro 12.836,36 o della diversa somma ritenuta di giustizia, aumentata degli interessi legali a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento del patrimonio dell'Amministrazione danneggiata fino al relativo soddisfo, oltre al pagamento delle spese processuali.

A sostegno della domanda, la Procura contabile deduce che il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 660 del 7.7.2020 divenuta irrevocabile in data 21 ottobre 2020, ha riconosciuto l'odierno convenuto colpevole del delitto di peculato di cui all'art. 314 del codice penale e lo ha quindi condannato alla pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno all'immagine cagionato all'Amministrazione di appartenenza costituitasi parte civile nel procedimento penale, quantificato in euro 5.000,00, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.150,00. Il giudice penale ha infatti accertato che il Sig. ..., agendo in qualità di pubblico ufficiale ed avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità della carta carburante (n. TB 00160 ...) intestata alla Polizia Municipale del Comune di ... (PT) e destinata al rifornimento dell'autovettura di servizio Dacia Dokker targata ..., utilizzava tale carta per effettuare il rifornimento carburante su autoveicoli adibiti a proprio uso privato.

In particolare, l'attore erariale requirente pone in evidenza il passaggio della citata sentenza in cui viene riportato che il Sig. ..., sottoposto ad interrogatorio, aveva ammesso gli addebiti contestati ed aveva anche riferito che, "*anche in epoca precedente alle video-riprese*" (filmate nel corso delle indagini il 21 giugno, il 4, 9, 11 e 17 luglio 2019), "*sin dal mese di dicembre, avrebbe iniziato ad utilizzare in modo saltuario le carte carburante*". Muovendo da tale dato, ritiene quindi che, a seguito di tali indebiti utilizzi della carta carburante, il Comune di ... abbia subito un danno patrimoniale diretto pari a euro 7.836,36, così determinato tenendo conto degli illeciti rifornimenti di carburante accertati e video-ripresi dalla Polizia giudiziaria e di quelli ulteriormente effettuati di cui il convenuto avrebbe ammesso l'esistenza, e peraltro corrispondente all'importo di danno che la stessa Amministrazione danneggiata aveva quantificato con nota del Comandante della Polizia Municipale prot. n. 18363 del 14 novembre 2019.

La Procura contabile prende poi in considerazione il danno all'immagine subito dalla Pubblica Amministrazione (nella specie, dal Comune menzionato) a seguito della condotta considerata, visto che la lesione del bene giuridico in questione è stata già accertata nella menzionata sentenza penale del Tribunale di Pistoia e che sussisterebbero le condizioni di promovibilità della relativa azione erariale, ossia l'avvenuta commissione, da parte di soggetto legato ad un ente pubblico da un rapporto di servizio, di un reato contro la Pubblica Amministrazione accertato con sentenza di condanna penale definitiva. Osserva quindi che la vicenda giudiziaria di cui trattasi avrebbe suscitato particolare interesse nell'opinione pubblica a seguito della risonanza ad essa riservata sugli organi di informazione, desumibile in particolare da tre titoli pubblicati nelle edizioni dal 12 al 14 ottobre 2019 del quotidiano Il Tirreno e da un altro articolo pubblicato sul sito *web http://www.reportpistoia.com* dell'11 novembre 2019.

Assumendo quali criteri di valutazione, rispettivamente, la dolosità del comportamento, la riprovevolezza sociale e rilevanza penale della condotta, la reiterazione dei fatti delittuosi, la qualifica di Assistente Scelto della Polizia Municipale del responsabile e la risonanza della vicenda sugli organi di stampa, la Procura ha quindi quantificato in via equitativa il danno all'immagine causato al Comune di ... in euro 10.000,00.

In conclusione, tenuto conto che l'Amministrazione danneggiata aveva già ottenuto un titolo esecutivo, seppur parziale, consistente nella citata sentenza del Tribunale di Pistoia comprensiva della condanna a euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine, l'azione erariale della Procura contabile viene in definitiva proposta con riferimento ad un danno complessivo cagionato al Comune di ... pari a euro 12.836,36, composto dal sopra evidenziato danno patrimoniale diretto di euro 7.836,36 e dalla maggiore somma di euro 5.000,00 quantificata a titolo di danno all'immagine, rispetto alla liquidazione effettuata dal giudice penale. Tale danno andrebbe addebitato alla responsabilità dell'odierno convenuto, in ragione del rapporto di servizio che lo lega all'Amministrazione danneggiata ed in quanto direttamente conseguente alla sua condotta penalmente illecita, peraltro imputabile a titolo di dolo considerata la volontaria commissione del reato accertato.

All'udienza del 5 maggio 2022, la Procura ha chiesto che sia dichiarata la contumacia della parte convenuta e, facendo richiamo alle argomentazioni già profuse nell'atto introduttivo del giudizio, ha insistito per l'accoglimento della domanda.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 93 del Codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, occorre dichiarare la contumacia del sig. ..., regolarmente citato e non comparso in giudizio.

2. L'oggetto del presente giudizio consiste nello stabilire se a carico del convenuto possa essere posta l'obbligazione risarcitoria relativa alle due seguenti poste di danno erariale:

- euro 7.836,36, a titolo di danno patrimoniale diretto cagionato al Comune di ... dalle condotte illecite contestate dalla Procura contabile;

- euro 5.000,00, quale quota del danno all'immagine di detto Comune, dalla Procura contabile quantificato in complessivi euro 10.000,00, per la quale lo stesso Ente non risulti già in possesso di titolo esecutivo, nella specie rappresentato dalla sentenza di condanna n. 660 del 7.7.2020 emessa dal Tribunale di Pistoia.

Ciò posto, questo Collegio ritiene infondate entrambe le domande attoree.

2.1 Come esposto in narrativa, la vicenda delittuosa che ha interessato l'odierno convenuto ha formato oggetto di un procedimento penale nel quale il Comune di ... si è costituito parte civile e che è stato definito con la sentenza irrevocabile di condanna sopra menzionata. Occorre allora anzitutto considerare i fatti materiali acclarati in tale pronuncia e posti a base della decisione assunta, vista l'efficacia di giudicato da riconoscervi ai sensi dell'articolo 651 del codice di procedura penale (c.p.p.) anche nel presente giudizio contabile (Sez. giur. Veneto, sent. n. 226/2016).

In particolare, ai fini del presente esame viene in rilievo l'accertamento dei seguenti elementi:

- il sig. ... è stato riconosciuto responsabile di aver indebitamente utilizzato la carta carburante del Comune di ... per effettuare rifornimenti di autoveicoli a lui

privatamente in uso, in numerose occasioni nel periodo dal mese di dicembre 2018 al 25.7.2019;

- lo stesso sig. ... ha ammesso di aver iniziato tali condotte illecite dal mese di dicembre del 2018;

- in conformità al capo d'imputazione formulato in sede di rinvio a giudizio e sulla base di una stima accurata e dettagliatamente rappresentata, per la quale si è tenuto conto, non solo dei rifornimenti documentati mediante le video-riprese filmate durante le indagini (nel periodo giugno-luglio 2019), ma anche di quelli presuntivamente determinati sulla base di dati obiettivi con riferimento al precedente periodo decorrente dal mese di dicembre 2018, il consumo anomalo registrato in tale periodo per l'autovettura di servizio cui era associata la carta carburante in questione è stato calcolato in circa euro 1.370,00, pari alla differenza tra l'importo di euro 1.528,36 relativo ai rifornimenti effettivamente caricati e l'importo di euro 150,00 corrispondente al costo ipotetico del carburante approssimativamente necessario per compiere la distanza chilometrica realmente percorsa dall'autovettura nel periodo.

- mediante un risarcimento di euro 1.400,00, l'imputato, prima del giudizio, si è adoperato per riparare il danno arrecato al Comune di ..., quantomeno per l'importo già quantificato ed a lui noto al momento del rinvio a giudizio, tanto che al medesimo è stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 del Codice penale;

- il danno residuo per il suddetto Comune costituitosi parte civile al cui risarcimento l'imputato è stato condannato, è rappresentato dal danno di immagine procurato in conseguenza del reato ed è stato equitativamente liquidato in euro 5.000,00.

Come accennato, dunque, l'efficacia certativa vincolante del giudicato penale investe tutti i fatti sopra rammentati, in quanto assunti a presupposto logico-giuridico della pronuncia finale, restando preclusa a questo giudice contabile ogni statuizione che venga a collidere con le risultanze e le affermazioni conclusionali della sentenza definitiva in questione. In generale, infatti, se è pacifico che la costituzione dell'Amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale di per sé non comporta l'effetto di precludere l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale

nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti, neanche quando si verta su fatti materiali identici contestati agli stessi soggetti (*causa petendi*), è tuttavia altresì vero che, allorquando si versi in tale ultima situazione, l'autonomia di valutazione del giudice contabile nell'accertamento e determinazione di detto danno erariale viene meno nella misura in cui si sia formato, dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, un giudicato esteso alle statuizioni civili di risarcimento del danno.

2.2 Ciò rammentato, con riferimento alla posta di danno patrimoniale diretto azionata in questa sede per euro 7.836,36, si considera che detto importo corrisponde alla quantificazione operata dalla stessa Amministrazione danneggiata con la citata nota del 14 novembre 2019, ovvero antecedente alla data della sentenza penale (7 luglio 2020), in cui si è tenuto conto, sia degli indebiti rifornimenti di carburante accertati e video-ripresi dalla Polizia giudiziaria e di quelli ulteriori ritenuti avvenuti dal mese di dicembre 2018, già conosciuti in quanto contestati nella richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero penale del 25.10.2019 e parimenti assunti a base del decreto del Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) di rinvio a giudizio immediato del 4.11.2019, sia dei consumi anomali di carburante stimati per l'autovettura in questione con riguardo al periodo a partire dal mese di marzo 2016.

Sula base di tale constatazione, è al riguardo anzitutto lecito dubitare che la pretesa erariale non sia stata in origine già debitamente decurtata dell'importo del danno subito dal Comune per le condotte delittuose compiute a partire dal mese di dicembre 2018 in avanti, per il quale la citata sentenza passata in giudicato ha già accertato l'intervenuto integrale recupero.

In ogni caso, va osservato che l'attore erariale, relativamente ai supposti danni patrimoniali riconducibili a condotte antecedenti al suddetto periodo già considerato dal giudice penale, in primo luogo fonda la pretesa risarcitoria su un'allegazione di fatti erronea, dato che il convenuto in sede penale ha ammesso le proprie responsabilità soltanto riguardo a propri comportamenti illeciti tenuti dal mese di dicembre del 2018, e in secondo luogo non fornisce alcun elemento di prova, non potendo questo essere rinvenuto neanche nella considerata nota del Comune di ... del 14 novembre 2019 che infatti, come detto, si limita a proporre una stima dei consumi anomali di carburante dell'autovettura dal mese di marzo 2016, senza peraltro imputarne espressamente la causa ad indebiti utilizzi da parte del convenuto ma

soltanto escludendo che di ciò possano essere sospettati altri appartenenti alla Polizia Municipale.

2.3 Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono anche con riferimento alla posta di euro 5.000,00 contestata a titolo di danno all'immagine del Comune presso il quale il convenuto prestava servizio.

Già è stato precisato come parte attrice abbia dapprima autonomamente determinato l'entità di tale pregiudizio erariale quantificandolo in via equitativa in euro 10.000,00 e abbia poi agito in questa sede contabile per ottenere il risarcimento della quota di euro 5.000,00, di tale danno asserito, risultante ulteriore rispetto all'importo di euro 5.000,00 per il quale l'Amministrazione danneggiata già disponeva di idoneo titolo esecutivo in forza del dispositivo della considerata pronuncia definitiva del giudice penale.

In argomento, si può preliminarmente riconoscere che, in generale, anche in materia di risarcimento della lesione all'immagine della pubblica amministrazione, vale il principio per cui l'intervenuta pronuncia irrevocabile di condanna in sede civile (o a seguito della costituzione di parte civile in sede penale), se per un verso comporta i già considerati effetti di giudicato che precludono al giudice contabile un secondo vaglio di fatti e presupposti già valutati dall'Autorità giudiziaria ordinaria, per altro verso di per sé non esclude assolutamente la possibilità che l'attore erariale, sulla base di elementi non sottoposti all'esame del diverso giudice, promuova il giudizio dinanzi alla Corte dei conti per il ristoro del danno arrecato alla finanza pubblica nella sua totalità.

Nel caso di specie, tuttavia, si osserva che la Procura contabile di nuovo non offre alcun ulteriore elemento o argomento di prova idoneo a suffragare la proposta quantificazione del danno all'immagine in misura superiore a quella accertata nella sentenza penale definitiva di condanna e, quindi, a giustificare l'azione risarcitoria esercitata in questa sede per la differenza. Nel fascicolo processuale, infatti, non risulta nemmeno prodotta la memoria di costituzione di parte civile depositata in sede penale dal Comune di ..., dalla quale avrebbero potuto ricavarsi i fatti dedotti a sostegno della pretesa di ristoro dei danni affermati in quella sede ed eventualmente quelli ulteriori posti a base dell'azione erariale (per considerazioni analoghe cfr. Sez. giur. Lombardia, sent. n. 222/2016 e sent. n. 174/2016). La Procura regionale si

limita invece a fondare la propria richiesta esclusivamente sulla asserita esclusività della giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno all'erario. A parte l'irrilevanza di tale affermazione a fronte di un giudicato comunque già formatosi in sede di giurisdizione ordinaria, a questo proposito va peraltro anche rilevato che la giurisprudenza contabile ha ribadito, richiamandosi ad una pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 773/1988), che "*non esiste una giurisdizione esclusiva in materia di danno arrecato alla p.a., ben potendo coesistere due diverse azioni risarcitorie esercitabili entrambe sino a quando attraverso una sola delle due azioni sia stato integralmente conseguito il bene della vita oggetto della domanda*" (cfr. Sez. I centr. App., sent. n. 143/2002; v. anche Sez. giur. Sardegna, sent. n. 37/2018 e Cass. SS.UU, sent. n. 927/2014).,

2.4 In conclusione, per le esposte considerazioni, sintetizzabili nella accertata mancata prova dei danni erariali contestati o della loro imputabilità all'odierno convenuto, la domanda giudiziale azionata deve essere integralmente rigettata.

3. Non si dà luogo a pronuncia sulle spese, non avendo il convenuto svolto alcuna attività processuale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando con riferimento al giudizio iscritto al n. 62512 del registro di segreteria, rigetta la domanda.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nelle camere di consiglio del 5 maggio 2022 e del 10 maggio 2023.

L'estensore

Claudio Guerrini

Firmato digitalmente

Il Presidente

Angelo Bax

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 22/05/2023

p. Il direttore di Segreteria

Simonetta Agostini

Firmato digitalmente